

Prot. n. 78/12

Alle Cooperative agricole  
Al Consiglio Regionale  
Fedagri-Confcooperative Campania  
e p.c. Alle Unioni provinciali

**LORO INDIRIZZI**

**Oggetto: RIDUZIONE premio INAIL per i lavoratori agricoli anno 2012 (art. 1, comma 60, legge n. 247/2007)**

Si segnala che l'Inail ha dato applicazione alla misura di riduzione dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori agricoli dipendenti delle imprese con almeno due anni di attività. Il termine per la presentazione delle domande, in relazione all'anno 2012, dal 30 novembre 2012, è **stato prorogato fino al 31 DICEMBRE 2012**.

Si tratta di un passaggio importante, fortemente auspicato da Confcooperative, perché a distanza di anni trova regolamentazione quanto disposto dall'art.1 comma 60, legge 247 del 2007, che interessa ovviamente anche le cooperative agricole. Non è un caso che la richiesta per un intervento attuativo fosse già stata riproposta nell'Avviso comune in materia di lavoro e previdenza in agricoltura, sottoscritto ad inizio anno da Fedagri-Confcooperative insieme alle altre parti sociali del settore.

La norma, come noto, prevede una riduzione del premio, con effetto dal 2008, nella misura massima del 20% e con una copertura totale annua di 20 milioni di euro.

**Per il 2012** le domande dovranno essere presentate **ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA entro il 31 dicembre 2012**.

Dal prossimo anno la finestra temporale cui riferirsi sarà quella dal 1 giugno al 30 giugno.

Con la circolare in oggetto, l'**INAIL** specifica **l'ambito di applicazione, le modalità e i termini di presentazione della domanda** da parte delle imprese a partire da quest'anno, **nonché la procedura per determinare l'effettiva percentuale di sconto, PERCENTUALE CHE SARÀ NOTA, TUTTAVIA, SOLO DOPO L'ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE.**

Per il **pregresso - 2008, 2009, 2010, 2011** - l'INAIL, pur non precisando i termini di tale operazione, stabilisce un'**applicazione d'ufficio della riduzione** - per intenderci senza presentazione di domanda - **ma solo alle imprese che presentino comunque i requisiti** per poterne beneficiare (attive da almeno un biennio e senza denunce di infortunio nello stesso intervallo di tempo).

Tuttavia, **allo stato attuale, ciò avverrà SOLO con riferimento al 2011**, in quanto **per gli altri anni pregressi l'INAIL dichiara di non essere in possesso dei dati necessari per procedere alla determinazione dell'aliquota di riduzione da applicare**.

Nel merito, la circolare, premesso che per il settore agricolo la contribuzione ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali è versata all'INPS, richiama tutte le **CONDIZIONI PER POTER FRUIRE DEL BENEFICIO** a partire dal 2012:

- **imprese attive almeno da un biennio:** rileva la presenza di almeno un rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato) come regolarmente denunciato attraverso il modello DMAG/UNICO; ciò con riferimento ai due anni solari precedenti l'annualità cui si riferisce lo sconto (per intenderci, per il 2012 bisogna considerare il 2010 e il 2011);
- **assenza di denunce di infortunio da un biennio:** l'orizzonte temporale da considerare è lo stesso di cui sopra, per cui nella sostanza le aziende che hanno una data di inizio attività successiva al 1° gennaio del biennio di osservazione sono escluse; il riferimento è agli infortuni solo se "denunciati" (o tramite certificato medico o direttamente dall'impresa); la presenza di infortuni in itinere o c.d. "in franchigia" non rappresentano una condizione ostativa, così come di quelli ritenuti negativi; non rileva nemmeno la presenza di malattie professionali;
- **assenza, sempre da 2 anni, di provvedimenti sanzionatori ex art. 14 TU sicurezza;**
- **adozione di misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro:** da indicare all'interno dei piani pluriennali di prevenzione da contemplare nel documento di valutazione del rischio, o comunque da autocertificare, ai sensi del TU sicurezza 81/08 - art. 29, comma 5;
- **regolarità in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché per adempimenti contributivi e assicurativi.**

Verificate tutte queste condizioni, ogni impresa, previa apposita registrazione sul sito INAIL (nel caso non disponga già del codice cliente e del pin) può inviare la domanda attraverso l'apposito **SERVIZIO TELEMATICO**:

**PERCORSO:** → home page INAIL → Punto Cliente → Modulo riduzione agricoli

Si segnala che **potrà operare tranquillamente anche un intermediario (CSA) autorizzato dal datore di lavoro.**

A fronte della presentazione della domanda, la **procedura rilascerà una ricevuta con l'invio di un messaggio di posta elettronica.**

In merito all'**ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE e alla concessione del beneficio** - in caso di esito positivo - l'Istituto chiarisce che la **lista definitiva delle aziende da ammettere allo sconto sarà disponibile solo alla fine dell'anno successivo** - a fine 2013 per le istanze che saranno presentate nel 2012.

Ciò dipende dalla specifica tempistica legata al pagamento dei contributi agricoli e al successivo controllo di regolarità contributiva da parte dell'INPS.

**Per cui, SOLO allora verrà definita la percentuale di riduzione spettante, in funzione delle imprese beneficiarie e delle risorse disponibili - come detto 20 milioni di euro ogni anno.**

In termini di **effettiva fruizione**, alle imprese beneficiarie l'INPS applicherà tale sgravio a partire dalla "contribuzione dovuta per il primo trimestre dell'annualità successiva a quella in cui scade il termine di pagamento dei contributi relativi all'anno oggetto dello sconto: **per il 2012, visto che il versamento dei contributi agricoli si completa nel giugno 2013, lo sgravio sarà attribuito nel 2014.**

Lo sgravio alle imprese beneficiarie **si cumula** con altre riduzioni di contribuzione eventualmente dovute. Infine, nel sottolineare la contestuale emanazione del fac-simile di domanda, si segnala che è possibile ricevere assistenza al **Contact Center INPS/INAIL - numero 803161.**

Cordiali saluti.

Il direttore  
(Maria Rosaria Soldi)